

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3195

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Paolo, AGONI, BOLDI,
BRIGNONE, CHINCARINI, CORRADO, MONTI, MORO,
PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA,
STIFFONI, TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2004

Devoluzione dell’eredità al comune, in mancanza di altri
successibili, per finalità sociali. Modifiche al Libro II
del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. - Le rilevazioni statistiche, come da esperienza comune, evidenziano una drastica riduzione dei componenti dei nuclei familiari. Ciò comporta, in alcuni casi, l'assenza assoluta di eredi, nel momento in cui le persone anziane, che hanno dato origine al nucleo familiare, vengono a mancare in solitudine. In tali casi, si verifica che eredità, spesso costituite da ingenti patrimoni immobiliari e/o finanziari, in assenza totale o parziale di disposizione testamentaria e in mancanza di successibili (e cioè di parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali e coniuge superstite), vengono a costituire eredità giacenti (articoli 528 e seguenti del codice civile).

In tale evenienza, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione dispone accertamenti, al fine di verificare se il «*de cuius*» abbia eredi e se questi siano ancora in vita. Una volta acquisita la certezza della loro inesistenza, l'eredità è devoluta di diritto allo Stato (articolo 586 del codice civile).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, l'eredità è devoluta da ultimo allo Stato, affinché questi adempia ad un dovere di interesse generale, impedendo che i beni restino in stato di abbandono e che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vi abbia diritto.

Il fenomeno della riduzione dei componenti dei nuclei familiari, sopra descritto, è accompagnato da frequenti situazioni di disagio a danno di persone anziane, che, essendo sole e trovandosi nell'incapacità psico-fisica di provvedere alla propria cura personale e ai propri interessi, vengono assistite dai servizi sociali del comune di residenza. Il co-

mune, in questi casi, pone in essere interventi di sostegno, quali l'assistenza a domicilio o l'inserimento in strutture socio-sanitarie convenzionate. In più, attraverso gli istituti della tutela e della curatela, il comune di residenza, per il tramite delle persone nominate dall'autorità giudiziaria, è chiamato anche ad amministrare le disponibilità patrimoniali delle persone anziane in carico al servizio sociale.

I patrimoni gestiti, tuttavia, una volta venute a mancare le persone anziane di cui si è detto, vengono acquisiti dallo Stato, in base alle richiamate disposizioni del Libro II del codice civile.

Nonostante si tratti spesso di eredità di notevole valore, in quanto frutto di lungo e meticoloso risparmio, nessun diritto su di esse può essere fatto valere dal comune, che pur si è fatto carico, con l'impiego di risorse umane e materiali, della cura del «*de cuius*», allorché questi era ancora in vita, e che ha amministrato, per disposizione del giudice, gli stessi beni poi costituenti eredità.

Si ritiene pertanto opportuna una modifica delle disposizioni vigenti in tema di successioni, in modo da prevedere la successione del comune di ultima residenza o nel quale insistono gli immobili, invece che dello Stato, nel caso di assenza di altri soggetti successibili. Questa modifica non incide sui saldi di bilancio in quanto, prima dell'evento e delle successive verifiche, non è possibile iscrivere i valori ereditari nella contabilità pubblica e, inoltre, risponde alle maggiori competenze attribuite agli enti locali in tema di pubblica assistenza.

È evidente che è necessario ponderare e regolare il «diritto» alla successione dell'ente locale, in quanto il solo criterio dell'ultima

residenza potrebbe risultare iniquo, soprattutto per i comuni in cui il defunto ha lungamente vissuto ed ove magari disponeva di proprietà immobiliari, avendoli abbandonati solo in età avanzata per recarsi ad abitare dai figli o presso case di riposo, magari ubicate in altre località.

Il disegno di legge propone, pertanto, di attribuire al comune nel cui territorio sono stati edificati la successione dei beni immobili e al comune di ultima residenza quella di tutti i rimanenti beni, diritti, titoli, eccetera, di proprietà del «*de cuius*».

La successione del comune non solo garantirebbe l'interesse, evidenziato dalla Corte di cassazione, di impedire l'abbandono dei beni ereditari e la loro indebita occupazione, ma permetterebbe di mettere a disposizione della comunità locale l'utilità derivante. In particolare, essa consentirebbe al comune di utilizzare i proventi dell'eredità per migliorare i servizi rivolti alle persone colpite dai

medesimi disagi di cui aveva sofferto in vita il «*de cuius*».

Si reputa pertanto di prevedere legislativamente l'obbligo, a carico del comune successore, di impiegare il patrimonio acquisito e le rendite da esso derivanti per realizzare iniziative di interesse sociale, a favore di persone in situazione di disagio economico, sociale o psico-fisico.

Si ritiene poi opportuno prevedere la facoltà, per il comune, di costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle medesime iniziative. In tal caso, i consigli di amministrazione delle fondazioni saranno composti da membri designati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Sarà altresì facoltà del comune devolvere i proventi dell'eredità ad enti privati, già esistenti ed impegnati, in ambito cittadino, nella realizzazione delle stesse iniziative di interesse sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 565 del codice civile, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586».

2. Il capo III del titolo II del Libro II del codice civile è sostituito dal seguente:

«CAPO III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza*). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità di competenza è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati».

Art. 2.

1. Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 1 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico. Nel bilancio del comune deve essere prevista un'apposita voce dalla quale risultino espressamente le entrate derivanti dall'attribuzione delle eredità giacenti.

2. Con gli stessi proventi di cui al comma 1, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

3. Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità ad enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

